

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC
Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaonline.com - Internet: <http://www.cimaonline.com>

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. Servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N°0161/22167/15**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

Calzatura bassa di sicurezza art. "7GR06 ASTER S2 SRC"

Fabbricante (vedi note):

U GROUP S.R.L.

**VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO NO**

Vigevano, 28/01/2015

Il Responsabile Certificazione CE DPI
del piede e della gamba
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2011

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 35 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: U3184NEW

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di:

puntale non metallico cod. "PU00020"

plantare estraibile cod. "TL00110"





PRD N° 0171 B

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

CIMAC



2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2011 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2015\0054-7-RP-2	del	28/01/2015
C.I.M.A.C.	RP 2015\0054-7-RP-3	del	28/01/2015
C.I.M.A.C.	RP 2015\0054-7-RP-4	del	28/01/2015

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di Calzatura bassa di sicurezza art. "7GR06 ASTER S2 SRC" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2011;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma EN ISO 20345:2011:
(Categoria S2)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.



PRD N° 0171 B

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

CIMAC



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: 7GR06 ASTER S2 SRC
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2011 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S2–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “AIMONT”
- la misura della calzatura.

6. Note:

- “Messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- “Fabbricante”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- “Mandatario”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- “Norma armonizzata”: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- “Accreditamento”: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- “Valutazione della conformità”: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.
- “Richiamo”: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- “Ritiro”: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- “Marcatura CE”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE”.